



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, p.c. ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
. Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie
. Dipartimento della Protezione Civile

ROMA

OGGETTO: Decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 125, del 16 maggio 2020, è stato pubblicato il **decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33**, che, nell'introdurre ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio e fino al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, pubblicato sulla G.U., Serie Generale n. 126, del 18 maggio 2020, sono state

Gabinetto Ministro

Prot. Uscita del 19/05/2020

Numero: **0032956**

Classifica:



2 060006176763



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

dettate, in attuazione del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del suddetto decreto-legge, varie e più specifiche prescrizioni, efficaci fino al 14 giugno 2020, relative a numerosi ambiti di applicazione.

Di seguito si forniscono, pertanto, alcune indicazioni ricavabili da una lettura coordinata delle disposizioni contenute nei provvedimenti normativi sopra citati.

Spostamenti

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione **non sono soggetti ad alcuna limitazione**. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica (art. 1, comma 1, D.L. n. 33/2020).

Fino al 2 giugno 2020 restano **vietati gli spostamenti**, con mezzi di trasporto pubblici e privati, **in una regione diversa** rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, **così come quelli da e per l'estero**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (art. 1, commi 2 e 4, D.L. n. 33/2020).

Si evidenzia che, a decorrere dal 3 giugno 2020, **gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali** (dd.P.C.M.) adottati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 19/2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree (art. 1, comma 3, D.L. n. 33/2020).

Anche **gli spostamenti da e per l'estero** potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, sempre secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico, e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali (art.1, comma 4, D.L. n. 33/2020).

Dal 18 maggio 2020, sono comunque consentiti gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti (art.1, comma 5, D.L. n. 33/2020).

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della **quarantena** per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata (art. 1, comma 6, D.L. n. 33/2020).



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Manifestazioni e funzioni religiose

L'art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 33/2020, **tenendo fermo il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico**, stabilisce che le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgeranno, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con provvedimenti statali adottati ai sensi del citato art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il sindaco potrà peraltro disporre la **chiusura temporanea** di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico, in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art.1, comma 9, D.L. n. 33/2020).

Le riunioni potranno svolgersi garantendo il rispetto della suddetta distanza di sicurezza (art.1, comma 10, D.L. n. 33/2020).

Lo svolgimento delle **funzioni religiose** con la partecipazione di persone dovrà avvenire nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni (allegati da 1 a 7 al d.P.C.M.), contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio (art.1, comma 11, D.L. n. 33/2020).

Si segnala, peraltro, che in materia di manifestazioni pubbliche, l'art. 1, comma 1, lett. i), del d.P.C.M. 17 maggio introduce una misura più specifica, stabilendo che lo svolgimento delle stesse è consentito **soltanto in forma statica**, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze interpersonali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Aree pubbliche e private

L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al **rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 al d.P.C.M. (art. 1, comma 1, lett.b), del d.P.C.M. 17 maggio 2020).

Per i conviventi, come da principio ormai acquisito, non vige l'obbligo dell'osservanza della distanza di sicurezza interpersonale.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Dal 15 giugno 2020, sarà consentito l'accesso di bambini e ragazzi a **luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative (ad esempio centri estivi)**, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui al citato allegato 8 (art. 1, comma 1, lett.c), del d.P.C.M. 17 maggio 2020).

Le Regioni e le Province Autonome potranno stabilire una diversa data, anticipata o posticipata, a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Attività motoria e sportiva

E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti (art. 1, comma 1, lett.d), del d.P.C.M. 17 maggio 2020).

Ferma restando la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, sono consentite le **sessioni di allenamento, a porte chiuse**, degli atleti, professionisti e non professionisti, **sia degli sport individuali che di squadra**, nel rispetto delle norme di **distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento**

I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, potranno spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza (art. 1, comma 1, lett.e), del d.P.C.M. 17 maggio 2020).

A decorrere dal 25 maggio 2020, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso **palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati**, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, saranno consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento (art. 1, comma 1, lett.f), del d.P.C.M. 17 maggio 2020).



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Anche per queste attività è prevista la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di stabilire una diversa data anticipata o posticipata, sulla base di un preventivo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e dell'individuazione di appositi protocolli o linee guida.

Attività commerciali al dettaglio

Lo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio è consentito a condizione che sia assicurato, oltre alla **distanza interpersonale di almeno un metro**, che gli ingressi avvengano in modo **dilazionato** e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del **tempo necessario all'acquisto dei beni**, e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 al d.P.C.M.. E' altresì raccomandata l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 del medesimo d.P.C.M. (art. 1, comma 1, lett.dd), del d.P.C.M. 17 maggio 2020).

Servizi di ristorazione e servizi alla persona

Degna di nota è la nuova previsione, contenuta nel d.P.C.M., che, nel consentire lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), le condiziona al **preventivo accertamento, da parte di Regioni e Province Autonome, della loro compatibilità con l'andamento della situazione epidemiologica** nei propri territori e all'individuazione di protocolli o linee guida (adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome) idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque coerenti con i criteri di cui all'allegato 10 al d.P.C.M. (art.1, comma 1, lett. ee), del d.P.C.M. 17 maggio 2020).

Analoga regolamentazione è dettata per lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, etc...).

Attività economiche e produttive

Elemento di rilevante novità introdotto dal decreto-legge in commento, è la previsione che, a partire dal 18 maggio 2020, le attività economiche, produttive e sociali dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti di **protocolli o linee guida**, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, **adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali** (art.1, comma 14, D.L. n. 33/2020).

Viene dunque previsto, per la verifica della sussistenza delle condizioni richieste per lo svolgimento delle attività aziendali, un sistema ancora basato su un **regime di**



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

controlli sull'osservanza delle prescrizioni contenute nei documenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ma in cui si affida all'autonomia regionale l'individuazione, sia pure nel rispetto dei principi nazionali, delle misure finalizzate alla prevenzione o alla riduzione del rischio di contagio.

Tale previsione rinnova, pertanto, l'esigenza che le SS.LL. assicurino il **coordinamento e la pianificazione** delle attività finalizzate a garantire un'attenta vigilanza sull'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza da Covid-19 all'interno delle aziende, secondo i criteri e le modalità già indicati nella circolare di questo Gabinetto dello scorso 3 maggio, cui si fa rinvio.

Il provvedimento affida alle **Regioni** la funzione di **monitoraggio dell'andamento della situazione epidemiologica** nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, a garanzia dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive (art.1, comma 16, D.L. n. 33/2020).

L'art. 3 del richiamato d.P.C.M. del 17 maggio 2020 conferma le disposizioni contenute nel d.P.C.M. del 26 aprile scorso in materia di **misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale**.

Viene ribadito, in particolare, al comma 2, l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Tale obbligo non è previsto, come già indicato nel precedente provvedimento, per i bambini al di sotto dei sei anni, nonché per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero per i soggetti che interagiscono con i predetti.

Gli artt. 4, 5 e 6 del d.P.C.M. del 17 maggio recano **disposizioni in materia di ingresso in Italia, di transiti e soggiorni di breve durata nel nostro Paese, nonché in materia di spostamenti da e per l'estero**.

Al riguardo, si segnala che l'art. 4, comma 9, amplia, rispetto alla previgente disciplina, il novero dei soggetti per i quali non trovano applicazione le disposizioni concernenti gli obblighi a carico di coloro che intendono fare ingresso nel nostro territorio, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre.

Le stesse ipotesi di esenzione sono previste dall'art. 5, comma 10, concernente i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

La disciplina contenuta nei suddetti artt. 4 e 5 trova una rimodulazione nelle disposizioni contenute nel successivo art. 6 che, al comma 1, individua gli Stati, dai quali e verso i quali, **a decorrere dal 3 giugno 2020**, gli spostamenti saranno consentiti **senza limitazioni**,¹ salvo quelle disposte per specifiche aree del territorio nazionale o in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori.

La stessa norma, al comma 2, **mantiene il divieto di spostamenti, dal 3 al 15 giugno 2020**, da e per i territori diversi da quelli indicati al comma 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

L'art. 7 del d.P.C.M. ripropone la disciplina inerente alla sospensione dei **servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana**, già prevista nel previgente decreto del 26 aprile 2020.

L'art. 8 detta le misure di contenimento della diffusione del virus da osservare nello svolgimento delle **attività di trasporto pubblico di linea, terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne**, anche sulla base del Protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché delle "Linee guida per le informazioni agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19".

In materia di trasporti, si ritiene opportuno segnalare che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute del 17 maggio 2020, è stata prevista una rimodulazione, con effetti fino al 2 giugno 2020, dei servizi di trasporto aereo, ferroviario, automobilistico nonché da e per le regioni Sicilia e Sardegna.

L'art. 9 del d.P.C.M. in argomento, nel confermare al primo comma le **disposizioni per la disabilità**, già contenute nel d.P.C.M. del 26 aprile 2020, introduce, al secondo comma, la possibilità per le persone con specifiche inabilità di ridurre il distanziamento interpersonale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza.

Sanzioni

Va evidenziato in primo luogo che, elevando a rango di norma primaria quanto già previsto nel d. P.C.M. del 26 aprile 2020, il decreto-legge, all'art.1, comma 15, prevede che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione, determina la **sospensione dell'attività economica o produttiva** fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

¹ Non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati parte dell'Accordo di Shengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra e Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Lo stesso decreto legge all'art. 2, comma 1, per le ipotesi di violazione delle disposizioni del suddetto decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p. ("Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"), esse sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19/2020.

Per l'**accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta** viene richiamato il comma 3 del predetto art. 4 del D.L. n.19/2020, stabilendosi altresì che le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità disponenti.

Per i casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della **chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni**, nonché la possibilità per l'organo accertatore, ove necessario, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, di disporre la **chiusura provvisoria** dell'attività o dell'esercizio per una durata **non superiore a 5 giorni**, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata.

Da una lettura combinata delle suddette disposizioni del decreto legge in parola è, pertanto, da intendersi che la sospensione correlata al ripristino delle condizioni di sicurezza non possa non trovare un limite temporale di durata massima di 5 giorni, trascorsi i quali senza che il suddetto ripristino sia avvenuto, potrà essere adottata una nuova chiusura dell'attività o dell'esercizio.

L'art. 10 del d. P.C.M. rinnova l'attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare, informandone preventivamente il Ministro dell'Interno, l'esecuzione delle misure previste nel suddetto provvedimento, nonché di monitorare l'attuazione delle restanti misure da parte delle Amministrazioni competenti.

Resta confermata la possibilità, per le SS.LL., per lo svolgimento di tali funzioni, di avvalersi delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, delle articolazioni territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.

Le SS.LL. potranno, altresì, avvalersi del personale dei Corpi di Polizia locale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia Autonoma interessata.

Il graduale ritorno all'ordinario svolgimento delle attività commerciali e sociali, sempre nel rispetto delle essenziali forme di precauzione anticontagio precedentemente rammentate, potrà comportare un'azione di ricalibratura dei controlli



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

finalizzati a verificare l'osservanza delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria, nonché una rimodulazione del concorso del personale delle Forze armate, già impiegato nell'operazione "Strade sicure".

Al contempo, il mutato contesto esige di dedicare una crescente attenzione alla possibile ricomparsa di forme di delittuosità comune e di criminalità diffusa, con la conseguente necessità di garantire adeguati livelli di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Analogamente, in ragione del prevedibile incremento dei flussi di traffico stradale, potrà essere valutata l'opportunità di un'intensificazione dei servizi in materia di sicurezza della circolazione in ambito urbano ed extraurbano.

In tale ottica, le SS.LL. vorranno, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, procedere all'aggiornamento dei piani coordinati di controllo del territorio, opportunamente modulati in relazione alle esigenze che dovessero emergere nei rispettivi ambiti di competenza.

Nel fare rinvio alle indicazioni già fornite con precedenti circolari in merito all'esercizio delle funzioni e delle prerogative riservate dalla legge al Prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL., anche nel contribuire a rafforzare nei cittadini una consapevolezza diffusa dell'importanza di proseguire nell'adozione di comportamenti responsabili ed appropriati.

IL CAPO DI GABINETTO

Riantedosi